



Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Federica La Marca	Presidente
dott. Alfredo Grosso	Consigliere
dott. Gian Paolo Macagno	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1642/2014 R.G.

**promossa da:**

██████████, rappresentata e difesa per procure in atti dagli avv.ti ██████████  
██████████, ██████████, ██████████ e ██████████, e presso quest'ultimo  
elettivamente domiciliato in ██████████;

**- APPELLANTE -**

contro

INTESA SANPAOLO SPA, C.F. 00799960158, in persona del procuratore e l.r. dott. Marco  
Minuto, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Trenti, elettivamente domiciliata presso  
il predetto in VIA ETTORE DE SONNAZ, 21 10121 TORINO

**- APPELLATA -**

**CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE** ██████████: *"Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di  
Torino, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, se del caso anche in  
via incidentale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n.  
2976/2014 del Tribunale di Torino, così giudicare:*

*a.) prima di ogni altra cosa, posto che l'elaborato del CTU dottore ██████████ non può e non  
deve – per tutte le ragioni esposte all'udienza del 2 maggio 2017 e che ci si riserva di  
articolare ampiamente negli scritti conclusionale – essere ritenuto soddisfacente, chiamare  
lo stesso a chiarimenti in udienza e/o ordinaragli di integrare il proprio elaborato;*

*b.) in linea principale,*

*b.1.) riformare in toto le statuizioni tutte della sentenza del Tribunale di Torino n.  
2976/2014, come depositata il 24 aprile 2014,*

*b.2.) e quindi i.- accertare e dichiarare che il contratto IRS n 810010280 è nullo, per  
violazione di norme imperative ex artt. 1418 e 1325 c.c., con l'effetto di condannare la  
Banca convenuta a restituire quanto ricevuto in adempimento dello stesso pari ad €  
250.761,61 (o la maggior o minor somma accertata in corso di causa), con la rivalutazione  
monetaria e l'interesse legale dal dovuto al saldo; ii.- ovvero accertare e dichiarare la*





Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

risoluzione del detto contratto per i fatti e le violazioni di norme comportamentali professionali, dichiarando che nulla è più dovuto da [REDACTED] alla Banca e con l'effetto di condannare la Banca ex art. 1453 c.c. a risarcire, e/o restituire, la somma di € 250.761,61 (o la maggior o minor somma accertata in corso di causa) con la rivalutazione monetaria e l'interesse legale dal dovuto al saldo, nonché a tenere indenne la stessa per le somme fosse mai costretta a versare per effetto della risoluzione (mark to market); iii.- ovvero ancora accertare e dichiarare l'annullamento del ridetto contratto ex art. 1439 c.c. con l'effetto di condannare la Banca a risarcire la somma di € 250.761,61 (o la maggior o minor somma accertata in corso di causa) con la rivalutazione monetaria e l'interesse legale dal dovuto al saldo, nonché a tenere indenne la stessa per le somme fosse mai costretta a versare per effetto dell'annullamento (mark to market);

c.) in linea di estremo subordine, in riforma parziale delle statuizioni tutte della sentenza del Tribunale di Torino n. 2976/2014, come depositata il 24 aprile 2014, accertare e dichiarare che la somma di € 35.895,94 è stata versata dall'esponente alla Banca sine ullo titolo e, per l'effetto, ordinare alla Banca la restituzione della somma medesima, con interessi legali e rivalutazione dal di del versamento al saldo;

d.) in ogni caso, con compiuta vittoria di spese e competenza per entrambi i gradi di giudizio."

**CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA INTESA SANPAOLO SPA:** "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello proposto dalla [REDACTED] e confermare la sentenza n. 2976/2014 resa inter partes dal Tribunale di Torino, Giudice Unico Dott.ssa Silvia Vitro', depositata in Cancelleria il 24 aprile 2014 e notificata il 1° luglio 2014. In ogni caso, respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla società appellante, mandando assolta Intesa Sanpaolo SPA da ogni avversaria pretesa per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario (15%) oltre IVA e CPA come per legge".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 1.2.2013 la [REDACTED] conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo SPA, allegando:

di svolgere attività immobiliare, ed in particolare di gestione immobili concessi in locazione a terzi;

di avere stipulato in data 30.9.2008 un contratto di leasing con la [REDACTED] (appartenente al Gruppo San Paolo SPA) per l'acquisto di un immobile e che tale contratto comportava il finanziamento della somma di € 3.957.600, con un maxi canone iniziale di € 395.760,00 e un residuo capitale di € 3.561.840 al tasso variabile Euribor 3 mesi più uno spread di circa 1% con piano di ammortamento alla francese della durata di 18 anni;

di avere contestualmente stipulato con Intesa Sanpaolo SPA, a seguito di proposta dei funzionari della banca, il contratto di Interest Rate Swap n. 810010280 per la somma di € 1.780.920 (pari a metà del capitale finanziato con il leasing), al tasso fisso del 4,79% contro Euribor 3 mesi, contratto derivato che trasformava la metà del debito in un finanziamento a tasso fisso, riducendo il rischio di rialzo dei tassi sulla metà del capitale finanziato; che, come emergente dalla perizia della società indipendente [REDACTED] (che



Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

produceva con il ricorso), l'operazione aveva rivestito funzione speculativa e non di protezione, trattandosi di una scommessa su di un elevato rialzo dei tassi; che, inoltre, dalla perizia era emerso che il contratto IRS prevedeva che il tasso di riferimento comportasse un differenziale negativo non palesato alla contraente (c.d. *upfront* o commissione occulta per l'importo di € 35.895,94); che la ██████ aveva versato, in adempimento della propria controprestazione, la somma di € 214.828,00 che, oltre ad € 35.933,61, per totali € 250.761,61 ed era esposta (secondo la comunicazione 31.12.2012 della Banca) per € 508.394 (pari al *mark to market*) con costo di smobilizzo pari ad € 540.231 (pari a circa il 30% del capitale oggetto di finanziamento).

**1.1. Sosteneva la ricorrente:**

che entrambi i contratti difettavano della doppia sottoscrizione delle parti, con violazione degli artt. 21 e 23 del TUF e del Reg. Consob 11522/98 e conseguente nullità; che la Banca aveva agito in conflitto di interessi, considerando l'appartenenza di ██████ SPA allo stesso Gruppo Sanpaolo SPA, e che di tale conflitto non era stata data informazione all'investitore, con violazione dell'art. 27 del Reg. Consob 11522/98, con conseguente nullità del contratto o grave inadempimento giustificante la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni;

che relativamente al contratto IRS la Banca non aveva esplicitato all'investitore i rischi possibili, omettendo di verificare il grado di consapevolezza del rischio da parte del medesimo e l'adeguatezza dell'operazione rispetto alla situazione del cliente e la sua propensione al rischio, con violazione dell'art. 21, lett. a) TUF e dell'art. 28 Reg. Consob 11552/98;

che il contratto di IRS ha la funzione di scambiare un tasso variabile con un tasso fisso (o viceversa), che la Banca ha diritto di esporre una commissione (c.d. commissione di *upfront*), ma che nel caso in esame aveva celato il costo della commissione variando il punto di partenza del tasso da scambiare: in base alla perizia di parte la commissione sarebbe del 2%, per complessivi € 35.896,00), con conseguente alterazione sostanziale del sinallagma funzionale con finalità illecita e nullità del contratto.

**1.2. La ricorrente concludeva chiedendo:**

in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto IRS per violazione di norme imperative ex artt. 1418 e 1325 c.c. e la conseguente condanna della Banca alla restituzione della somma di € 250.751,61 ricevuta in base al contratto;

in via subordinata la dichiarazione di risoluzione del contratto IRS per inadempimento della Banca, con condanna della stessa al risarcimento del danno quantificato nella predetta somma;

in ulteriore subordine l'annullamento del contratto IRS ex art. 1429 c.c. e la condanna della Banca a risarcire i danni.

**2. Intesa Sanpaolo SPA si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree, ed in particolare osservando tra l'altro:**

che le parti avevano sottoscritto e scambiato le copie del contratto quadro e del contratto IRS, con conseguente infondatezza della contestazione di nullità formale per mancanza di

Firmato Da: MACAGNO GIAN PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: adbc206d824a81ab6e77a1ee972ba  
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 43c6696524bb6e8b64ad0696f1d7d65  
Firmato Da: LA MARCA FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 711d1a6f66df6081b8a653578551749





Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

sottoscrizione;

che la società ricorrente era stata resa edotta della natura aleatoria del contratto di IRS ed aveva approvato specificamente l'art. 4 del contratto quadro 30.9.2009;

che la ricorrente appartiene ad un gruppo avente profonda conoscenza del mercato finanziario, che i funzionari della Banca avevano illustrato ai titolari della [REDACTED] le caratteristiche del prodotto in esame, che la scheda prodotto indicava gli oneri a carico del cliente, che detto contratto era adeguato al profilo attribuito alla società ricorrente e che la diminuzione dei tassi non era prevedibile al momento della stipulazione del contratto;

che la società ricorrente era stata avvertita della sussistenza del conflitto di interessi esistente.

**3.** Il Tribunale di Torino mutava il rito da sommario ad ordinario e, all'esito rigettava tutte le domande della [REDACTED] con sentenza n. 2976/2014 pubblicata il 24 aprile 2014, osservando:

a) che i documenti contrattuali, come in dettaglio evidenziato nella motivazione della gravata sentenza, recano la sottoscrizione di entrambe le parti (v. contratto quadro prodotto dalla Banca e copie del contratto di IRS scambiate tra le parti e reciprocamente sottoscritte da entrambe, rispettivamente prodotte da attrice e convenuta), con conseguente infondatezza della eccezione di nullità formale;

b) che la Banca risultava avere informato l'investitore, come richiesto dall'art. 27 reg. Consob n. 11522/98 vigente nel 2008, della sussistenza del conflitto di interessi con riferimento alle Società del Gruppo, come da documento rubricato "Disciplina dei conflitti di interesse" sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante di [REDACTED] (prodotto sub doc. 3 da Intesa Sanpaolo SPA), con conseguente infondatezza delle contestazioni dell'attrice;

c) che dagli atti la Banca risultava avere sufficientemente informato la [REDACTED] della natura del contratto di IRS e dei rischi connessi, considerato:

- che l'art. 3 dell'Accordo normativo (prodotto sub doc. 4 da parte convenuta) specifica che "Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni applicabili, il contraente dichiara di essere in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari (...) Il contraente dichiara di essere a conoscenza che le operazioni in strumenti finanziari derivati sono operazioni ad alea illimitata e pertanto alle medesime non può in qualsivoglia applicarsi il disposto dell'art. 1467 c.c. né rimedi similari. Il contraente dichiara di essere a conoscenza che le operazioni in strumenti derivati possono comportare perdite anche rilevanti e non quantificabili in via preventiva, nonché richiedere il costante adeguamento delle garanzie richieste";

- che l'art. 4.1. del Contratto quadro (prodotto sub doc. 5 da parte attrice) prevede che "I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio (...) alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere";





Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

- nella analitica Scheda Prodotto (doc. 6 di parte convenuta) i vantaggi e rischi del contratto e gli oneri a carico del cliente sono ben specificati – ad es. “Scelgo di trasformare i miei oneri finanziari da variabili a fissi per avere certezza dei flussi di cassa attesi. Mi proteggo da un potenziale rialzo dei tassi di interesse, ma non beneficio di un eventuale ribasso degli stessi” – e sono minuziosamente indicate le classi di rischio;

- che pertanto alla società contraente era stata ben specificata la natura di contratto aleatorio dell'accordo IRS e la rischiosità finanziaria del prodotto, che avrebbe potuto risolversi a svantaggio del cliente nel caso (poi verificatosi) di abbassamento dei tassi di interesse;

d) che risultava infondata anche la contestazione di inadeguatezza dello strumento finanziario proposto in quanto, pur in presenza di un documento di “analisi del profilo finanziario” (prodotto sub 5 da parte convenuta) che riportava una indicazione di “esperienza media e profilo prudente”, la Banca era in possesso di elementi che rendevano evidente che i rappresentanti della [REDACTED] ([REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) fossero qualificati professionalmente e in grado di comprendere e gestire i prodotti finanziari oggetto di causa, come risulta dalla detenzione da parte della Società di partecipazioni di grande rilevanza in altre società di capitali (v. visura camerale prodotta sub docc. 8 e 9 da parte convenuta), dalla posizione nel mondo imprenditoriale della famiglia [REDACTED] (docc. 10-11) e dalla dimestichezza di tale Gruppo con l'intermediazione finanziaria (docc. 12 e 13), tutte situazioni peraltro non contestate da parte attrice; le osservazioni contenute nella perizia prodotta da parte attrice, secondo cui la Banca avrebbe potuto proporre strumenti meno rischiosi risultavano irrilevanti per quanto osservato, e comunque in relazione alla imprevedibilità della improvvisa eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi a partire dal 2009;

e) che risultava infondata l'eccezione di nullità del contratto IRS per mancanza di causa, trattandosi di contratto IRS puro e semplice, con funzione di copertura di un rischio (e non meramente speculativo), che trova la propria causa nello scambio di flussi corrispondente al differenziale che, nel tempo di esecuzione del contratto, si determina tra due tassi di interessi differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale di riferimento, e mira a riequilibrare l'oscillazione dei tassi variabili relativi al contratto di mutuo sottostante: che, naturalmente, la variazione nel tempo dei tassi di interesse in modo sfavorevole al cliente non esclude l'originaria causa del contratto, tutto ciò rientrando nell'alea naturale dello stesso; né rilevava l'osservazione della attrice circa il fatto che il contratto avesse celato un costo di commissione implicito, considerato che lo stesso perito attoreo aveva affermato che il tasso fisso per i primi sei mesi successivi alla stipulazione del contratto era stato favorevole alla società attrice e che, in ogni caso, l'applicazione di un costo di commissione era stata indicata nella scheda prodotto come l'aggregato delle componenti prezzo teorico, costo di copertura e margine;

f) che, infine, la domanda di annullamento del contratto ex 1439 c.c. andava respinta, non avendo l'attrice esplicitato in alcun modo la relativa fattispecie.

Il Tribunale di Torino dichiarava integralmente compensate le spese di giudizio.

4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la [REDACTED].



Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

Nell'atto di appello, dopo un lungo excursus storico - descrittivo della vicenda, l'appellante espone una sintesi delle statuizioni della sentenza impugnata, che quindi fa oggetto di specifiche censure limitatamente:

a) al rigetto della eccezione di nullità del contratto IRS per mancanza di causa; a tale riguardo allega che detto contratto sarebbe caratterizzato da alea unilaterale, non presentando margini di utilità per il cliente ██████, dipendente dal fatto che le *chances* che il tasso Euribor stazionasse in modo duraturo e significativo oltre la soglia del 4,79% fossero praticamente inesistenti: la tutela dall'oscillazione dei tassi sarebbe stata pattuita, sin dall'inizio, a esclusivo vantaggio della banca, che avrebbe pure preteso una "ricca prebenda quale costo di commissione implicita";

b) al rigetto della domanda di annullamento o risoluzione del contratto IRS, con riguardo al ritenuto adempimento degli obblighi informativi, la cui violazione rileverebbe non solamente ai fini della risoluzione del contratto ma, sotto forma di "informazione deformante" avrebbe integrato i raggiri fondanti la domanda di annullamento;

c) alla esclusione della presenza di un costo di commissione implicito, celato dalla banca variando il punto di partenza del tasso da scambiare, calcolato in termini del 2% del nozionale, vizio destinato a comportare la nullità dell'intero contratto e comunque, con il motivo di appello, oggetto di subordinata censura di nullità del singolo segmento di contratto, ciò anche in ragione della indeterminatezza delle indicazioni contenute nella formula riportata nella Scheda Prodotto.

4.1. In esito, parte appellante ha riproposto le medesime conclusioni già assunte in primo grado.

5. Si è costituita l'appellata Intesa Sanpaolo con rituale comparsa, nella quale ha preliminarmente osservato che non sarebbe stato oggetto di impugnazione il rigetto delle eccezioni di nullità per vizio di forma dei contratti e per conflitto di interessi, di cui ha comunque ribadito l'infondatezza per le ragioni già fatte proprie dal Tribunale di Torino.

Con riferimento agli specifici motivi formulati dall'appellante, ha

a) rilevato che gli obblighi informativi sarebbero stati rispettati dalla Banca, con le modalità già evidenziate nella impugnata sentenza, richiamando inoltre gli elementi che connoterebbero la professionalità ed esperienza in ambito finanziario dei soggetti che hanno partecipato alla conclusione del contratto per la ██████, la società che in precedenza aveva stipulato altri contratti IRS analoghi;

b) osservato che la domanda di annullamento del contratto, meramente enunciata in primo grado, solo con l'atto di appello sarebbe stata esplicitata con riferimento ad allegazioni – anche di fatto – nuove;

c) evidenziato, con riguardo alla eccezione di nullità per difetto di causa del contratto IRS, i elementi in forza dei quali sarebbe ravvisabile - anche in concreto – l'aleatorietà bilaterale del contratto swap;

d) eccependo altresì l'inammissibilità della domanda subordinata di nullità di una commissione implicita, essendo stata specificata solo in sede di appello una richiesta di condanna in ordine ad una causa petendi che in primo grado sarebbe stata meramente enunciata, a sostegno della eccezione di nullità per difetto di causa del contratto IRS; nel







Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

merito richiamando quanto già affermato nelle difese del primo grado in ordine alla inesistenza di commissioni implicite relative al contratto di swap.

**6. La causa perveniva una prima volta a decisione.**

Con la prima comparsa conclusionale, depositata il 16 maggio 2016, l'appellante [REDACTED], oltre a richiamare e illustrare le già assunte difese, contestava quanto affermato da parte appellata in merito alla parziale impugnazione della sentenza di primo grado, osservando che con l'atto di appello avrebbe impugnato "tutta la sentenza" e quindi "ciascuno dei capi del dispositivo", della medesima, avente ad oggetto il rigetto di tutte le domande della parte attrice, non dovendosi confondere il piano del capo del dispositivo della sentenza e quello dei capi di motivazione, e precisando che, all'evidenza, le motivazioni non possono passare in giudicato.

Nella memoria di replica alla conclusionale Intesa Sanpaolo SPA rilevava tra l'altro che, comunque, i capi della sentenza aventi ad oggetto il rigetto delle eccezioni di nullità per difetto di forma *ad substantiam* dei contratti e per violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi, non erano stati oggetto di specifica critica, con individuazione delle ragioni della censura, come richiesto a pena di inammissibilità.

**7. Con ordinanza resa in data 27.7.2016**, ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre una CTU contabile, al fine di verificare l'effettiva funzione di copertura del contratto derivato sottoscritto da [REDACTED] per la valutazione della sussistenza della causa del contratto stesso, la Corte formulava il seguente quesito:

*"Il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della descrizione del meccanismo previsto nel contratto derivato sottoscritto dalle parti, considerati i criteri indicati nella Direttiva 26 febbraio 1999, n. 99013791 Consob per qualificare di copertura le operazioni su derivati, dica se vi sia una qualche correlazione tra:*

- 1) *Il nozionale del contratto derivato ed il complessivo debito oggetto di copertura, assunti nell'importo originario e via via in quello residuo nel tempo;*
- 2) *Il tasso applicato sul debito e quello utilizzato nell'IRS;*
- 3) *Le scadenze dei pagamenti del debito e quelle delle cedole previste dall'IRS;*
- 4) *La durata del debito e quella dell'IRS.*

*In sostanza, verifichi il CTU se all'aumentare del tasso di riferimento del debito oggetto di copertura corrisponda sempre un adeguato aumento della cedola netta a favore del cliente".*

Il Consulente, con relazione depositata in data 14.4.2017, rispondeva ai quesiti rilevando:

- 1) La correlazione del nozionale del derivato e il debito capitale del contratto di leasing;
- 2) La correlazione tra il tasso variabile del derivato ed il tasso variabile del contratto di leasing;
- 3) La correlazione tra la periodicità dei pagamenti del debito e quello delle cedole previste dall'IRS, entrambi previsti con una frequenza trimestrale: rilevava peraltro il CTU che il contratto IRS identifica le date di calcolo ogni 3 mesi con prima scadenza dal 02/01/09 a seguire, mentre il contratto di leasing, pur definendo la frequenza sopraindicata, non identifica le date di pagamento poiché, come da art. 4 delle condizioni generali, l'immobile



Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

si intende consegnato solo dopo l'acquisto dello stesso dalla parte della [REDACTED] e la firma del verbale di accettazione da parte della [REDACTED] comprovante l'accettazione del bene, e pertanto, osserva il Consulente alla firma del contratto di leasing – antecedente quanto sopra enunciato – sarebbe stato impossibile definire le date di scadenza dei canoni della locazione;

4) La correlazione della durata dei due contratti, 18 anni per il contratto IRS (2008 – 2026) e

18 anni per il contratto di leasing (dalla data di consegna del bene): anche a tale riguardo il CTU rilevava l'assenza della data del primo canone, pur rilevando che il pagamento della prima rata del contratto di leasing fa desumere che la messa in decorrenza del contratto di leasing sia avvenuta, di fatto, pochi giorni dopo la sottoscrizione.

8. In risposta al quesito il CTU nominato dott. [REDACTED] rilevava, in ragione di quanto evidenziato, che il derivato sottoscritto dalla [REDACTED] avrebbe vissuto due fasi differenti: nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione e la messa in decorrenza del contratto di leasing, il derivato avrebbe assunto una connotazione di pura speculazione, mentre dalla messa in decorrenza del contratto di leasing, il derivato avrebbe avuto piena corrispondenza con il debito oggetto di copertura.

9. Depositata la relazione, all'udienza del 18 luglio 2017 la causa veniva nuovamente assunta a decisione, sulle conclusioni come in epigrafe riportate.

Le parti, negli scritti conclusivi, dibattevano - in larga parte - in merito alla questione della causa del contratto IRS ed in particolare alla lettura da offrire alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Indipendentemente dalla lettura soggettiva che si voglia attribuire alla mancata proposizione di specifiche censure nei confronti di alcune statuizioni della sentenza di primo grado, e segnatamente quella aventi ad oggetto la reiezione delle eccezioni di nullità dei contratti per cui è causa per difetto di forma *ad substantiam* e per violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi, la carenza suddetta non può che trovare sanzione con l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. delle relative richieste di riforma, non accompagnate dalle ragioni che le dovrebbero sostenere.

2. Analogamente, inammissibile è il motivo – nella presente narrativa richiamato sub b) nella parte in cui si lamenta il rigetto della domanda di annullamento del contratto: tale domanda – come già rilevato dal primo giudice, era meramente enunciata in primo grado, e solo con l'atto di appello è stata esplicitata, con riferimento ad allegazioni anche in punto di fatto (l'identificazione dei raggiri rilevanti ex art. 1439 c.c. nella peculiare formulazione delle informazioni rese al cliente), effettuate per la prima volta in appello.

3. Per quanto attiene all'ulteriore censura formulata con il predetto motivo di appello, con cui si ribadisce l'eccezione di violazione degli obblighi informativi, è sufficiente richiamare il più che esauriente contenuto dei documenti contrattuali, come già evidenziato dal Tribunale di Torino e *supra* testualmente trascritto; la censura di parte appellante si fonda su un'abile – e parziale - ricostruzione di spezzoni di tali documenti, mentre se si esamina la documentazione contrattuale nel suo complesso, la condotta della Banca risulta più che





Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

rispettosa degli obblighi informativi e di verifica della adeguatezza dell'operazione (aspetto quest'ultimo peraltro non oggetto di specifico richiamo da parte dell'appellante).

La censura non può pertanto essere accolta in quanto infondata.

4. Centrale importanza assume pertanto – e tale rilevanza ha trovato riscontro sia nelle difese delle parti, sia nella istruttoria tecnica esperita dalla Corte – la valutazione in merito alla fondatezza del motivo di appello (in narrativa richiamato sub a) con cui la ██████████ lamenta che il Tribunale di Torino abbia erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto IRS per mancanza di causa.

4.1. Il motivo è infondato.

In base a quanto rilevato dal CTU, e già in gran parte già ravvisabile dalla documentazione contrattuale, al contratto IRS stipulato tra le parti deve riconoscersi la funzione di copertura rispetto al sottostante contratto di leasing immobiliare, come manifestato dalla corrispondenza tra il nozionale del derivato e il debito capitale del contratto di leasing (il primo pari al 50% del secondo), tra il tasso variabile del derivato ed il tasso variabile del contratto di leasing, tra la periodicità dei pagamenti del debito e quello delle cedole previste dall'IRS, entrambi previsti con una frequenza trimestrale, e tra le durate dei due contratti, entrambe di 18 anni.

4.2. Le conclusioni parzialmente differenti rassegnate dal Consulente, che pur ha ravvisato da tali presupposti, quantomeno "in astratto", la funzione di copertura dello strumento finanziario in esame, si fondano su uno scenario del tutto ipotetico – la non esatta coincidenza temporale nella fase iniziale dei due contratti, – che non solo non trova riscontro nelle risultanze istruttoria, ma fa riferimento ad una questione di fatto mai discussa in giudizio, non essendosi mai dubitato che i due contratti fossero correlati anche temporalmente, circostanza che è uno dei presupposti logici su cui si fonda la decisione di primo grado, non censurata sotto tale profilo con l'atto di appello.

Inoltre, l'effettivo andamento dei piani di ammortamento dei due contratti smentisce l'ipotesi prospettata dal CTU dott. ██████████, avendo avuto i due contratti sempre le medesime scadenze, circostanza che, come si è già rilevato, non è mai stata oggetto di contestazione tra le parti, e a tale riguardo lo stesso Consulente (v. pag. 24 della Relazione) rileva che il contratto derivato ha avuto l'effettiva funzione di copertura del contratto di leasing, anche se, al momento della stipula dei contratti, il disposto contenuto nel contratto di leasing (decorrenza del contratto subordinata alla consegna del bene), avrebbe potuto comportare una possibile non correlazione delle date di scadenza dei due contratti.

Deve ritenersi pacifica, dunque, la correlazione dei due contratti quanto alla durata, prevista in 18 anni, nonché alle scadenze dei relativi piani di ammortamento. È documentalmente provato da entrambe le parti e non è oggetto di contestazione (doc. 3 della ██████████ e doc. 2 della Banca) che il pagamento delle rate del leasing e quello dei differenziali avvenga (e sia avvenuto) trimestralmente a decorrere da gennaio 2009.

Tanto premesso, quanto rilevato dal CTU depone per la corrispondenza delle caratteristiche del derivato in esame con i criteri stabiliti dalla Consob nella Determinazione 26 febbraio 1999, DI/99013791, ove sono indicate le caratteristiche che un



Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

operazione in strumenti finanziari deve possedere per essere considerata "di copertura", individuate nel concorso di specifiche condizioni, segnatamente che "sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia, etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine" e che le operazioni "siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente", nonché (aspetto quest'ultimo non controverso) che "siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente" (cfr. sul punto Cass. civ. Cass., Sez. I civ., sent. n. 19013 - depositata il 31 luglio 2017).

**4.3.** Quanto rilevato non può che far concludere per l'infondatezza della eccezione di nullità per difetto di causa del contratto derivato IRS. Tale valutazione non è in alcun modo inficiata dalle ulteriori argomentazioni di natura storico-economica, con le quali parte appellante vorrebbe dimostrare come - in concreto se non in ragione delle astratte previsioni contrattuali - il prodotto finanziario, in quanto stipulato in quella particolare ricorrenza temporale - non potesse produrre alcun beneficio per la ██████████, poiché pacificamente non vi sarebbe stata alcuna prospettiva di aumento dei tassi di interesse nel futuro: al contrario, il rapporto tra due contratti, la struttura del contratto IRS, e in particolare la - notevole - durata di anni 18 rendevano *ex ante* l'alea equamente distribuita, e ciò appare, per quanto possa rilevare, anche secondo una lettura *ex post*, essendo il termine solo parzialmente decorso, non è dato sapere come si muoveranno i tassi in futuro.

**5.** Infine, come già evidenziato dal giudice di prime cure, non è stato dimostrato, risultando anzi il contrario, che la Banca abbia applicato un costo di commissione implicito, variando il punto di partenza del tasso da scambiare, pari al 2% del nozionale: il derivato in esame è un contratto IRS puro e semplice, privo di *upfront*, e le conseguenze contrattuali, dipendenti dallo "scambio" alle diverse scadenze previste dei due flussi di interesse calcolati sull'importo nozionale dello strumento, sono agevolmente comprensibili, e comunque oggetto di analitica spiegazione nell'ambito della "Scheda Prodotto" annessa al contratto IRS.

**6.** L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.

Consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in dispositivo come da nota spese depositata, che indica i valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 52.001 ad € 260.000), con riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svolte e fatto salvo l'aumento del 50% invocato per la reiterazione della fase decisoria, non applicabile in ragione della onnicomprensività della relativa voce tariffaria.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1642/2014 R.G., la Corte





Sentenza n. 80/2018 pubbl. il 10/01/2018  
RG n. 1642/2014

d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

**RESPINGE** l'appello proposto da [REDACTED], in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 2976/2014 del Tribunale di Torino, pubblicata il 24 aprile 2014;

**CONDANNA** parte appellante al rimborso, in favore di **INTESA SANPAOLO SPA**, in persona del legale rappresentante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.635,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.120,00 per la fase istruttoria, € 4.4860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

**DICHIARA** la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 7 dicembre 2017.

**IL CONSIGLIERE EST.**

Dott. Gian Paolo Macagno

**IL PRESIDENTE**

Dott. Federica La Marca

Firmato Da: MACAGNO GIAN PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: ad0c206d8f24a81ab6ef7a1ee972ba  
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 43c6666924bb8e8c64ad0698f47b65  
Firmato Da: LA MARCA FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 711d1a566cdfb6061b0ba3557651749

